

A Novembre 2020

vi saranno le elezioni per il rinnovo  
Consiglio direttivo, Commissioni d'albo e  
Revisori dei conti secondo:

- Legge 11 gennaio 2018 n. 3 articolo 4
- Decreto del Ministero della salute 15 marzo 2018 sulle procedure elettorali
- Decreto del Ministero della salute 11 giugno 2019 sulla Composizione del Consiglio Direttivo degli Ordini
- Decreto del Ministero della salute 11 giugno 2019 sulla Composizione delle Commissioni d'Albo degli Ordini
- Regolamento F.N.O.P.I. sulle Procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali e della Federazione Nazionale (inviato con PEC al Ministero della salute in data 28 ottobre 2019)

## O.P.I. di Aosta

Iscritti più di 500 e meno di 1500

**Il consiglio direttivo** deve essere composto da 9 componenti di cui ci deve essere almeno un infermiere pediatrico

**Commissioni di Albo infermieri** 5 componenti

**Collegio revisori** 3 componenti di cui uno supplente (il Presidente è iscritto nel Registro dei revisori legali e quindi non appartiene alla professione- Legge 3/2018)

**Non potrà essere votato qualsiasi iscritto all'O.P.I. di Aosta ma solo coloro che avranno presentato candidatura singola o appartenenti a una lista**

# COMPOSIZIONE DI UNA LISTA

## LA LISTA DEVE TENERE CONTO:

### Equilibrio di genere:

art 4 co 7 del Regolamento - Per garantire l'equilibrio di genere le liste devono contenere una rappresentanza di entrambi i sessi nella misura minima di 1/3 dei componenti totali della lista.

- All'atto della presentazione le liste dei candidati devono indicare un referente di lista e devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei Revisori da eleggere;
- le liste, inoltre, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e corredate da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari
- La presentazione di singola candidatura deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere per il quale si presenta la candidatura e deve essere sottoscritte dal singolo candidato e corredata da copia del documento di identità dello stesso e dei firmatari
- Le firme devono essere autenticate dal Presidente uscente, o da un suo delegato, che controlla che i candidati e i firmatari siano iscritti all'albo.
- Depositata la candidatura del singolo o della lista il Presidente uscente, o un suo delegato, verifica entro 5 giorni dal deposito la regolarità della candidatura e comunica al singolo candidato o al referente della lista l'ammissione o l'esclusione della candidatura singola o dell'intera lista.
- La singola candidatura e le liste devono essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto.

- ✚ L'Ordine provvede, entro 10 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea elettorale, alla pubblicazione di tutte le candidature ammesse sul proprio sito istituzionale, indicando le liste con il nome e il logo ove trasmesso dalla lista. Nel caso in cui si presenti omonimia tra candidati ammessi sarà l'Ordine che provvederà ad inserire le date di nascita dei candidati omonimi per permetterne l'esatta identificazione.
- ✚ La singola candidatura e le liste ammesse al voto restano valide, senza possibilità di modificazione alcuna, per l'intero svolgimento delle operazioni elettorali.
- ✚ Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e nel rispetto del Codice deontologico. È vietato in qualsiasi forma l'utilizzo del marchio OPI/FNOPI
- ✚ In caso di non accettazione della lista perché carente dei requisiti indicati se sussistono comunque i tempi tecnici (15° giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni elettorali) è possibile ripresentare la Lista corretta

In seguito allo scrutinio:

#### Ricambio generazionale:

art 11 co 9: del Regolamento - A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'ordine di Aosta . Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, subsidiariamente, dell'età anagrafica.